



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 332/15/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO NEI CONFRONTI DELLA RAI-
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. DAL GRUPPO MOVIMENTO
5 STELLE PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI CAMPANIA, LIGURIA,
MARCHE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA E VENETO,
INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015**

(TG1 E RAI NEWS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 14 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO il provvedimento del 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTA la delibera n. 297/15/CONS del 21 maggio 2015 recante “*Esposto presentato nei confronti della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. dal gruppo Movimento 5 Stelle per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015 (Tg1, Tg2, Tg3 e Rai News)*”;

VISTO l’esposto presentato in data 21 maggio 2015 (prot. n. 44495) con il quale i signori Bruno Marton e Francesca Businarolo, in qualità, rispettivamente, di Presidente del Gruppo M5S presso il Senato e di Vice Presidente del Gruppo del medesimo Movimento alla Camera dei Deputati, hanno segnalato la pretesa violazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle disposizioni in materia di par condicio e tutela del pluralismo durante il periodo elettorale da parte della Rai con specifico riferimento ai notiziari diffusi dalle testate Tg1 e RaiNews nel periodo 9-15 maggio 2015. In particolare, gli esponenti fanno riferimento ai dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorità sul proprio sito per denunciare il considerevole tempo di parola fruito dal Presidente del Consiglio e dal Governo nel suo complesso sul totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali nel periodo considerato, *“nonostante il riequilibrio attuato dalla testata rispetto ai soggetti politici”* a seguito del richiamo dell'Autorità riferito al precedente esposto del 7 maggio. Ad avviso degli esponenti, a sole due settimane dal voto, gli squilibri riscontrati “[...] *“evidenziano nitidamente una sovraesposizione del soggetto Governo”*, costituendo *“un vantaggio indiretto ai partiti di maggioranza”* e, conseguentemente, *“una grave violazione del principio di eguaglianza delle opportunità fra i soggetti politici nella fase preparatoria delle elezioni”*. Chiedono, pertanto, all'Autorità di prescrivere alla Rai, e segnatamente alle testate Tg1 e Rai News, l'immediata applicazione della normativa in materia di pluralismo politico durante il periodo elettorale attraverso *“un drastico ridimensionamento del tempo di parola fruito dal soggetto Governo nel suo complesso, avendo cura che gli interventi governativi siano rigorosamente limitati all'informazione relativa alle funzioni istituzionali”*, al fine di assicurare il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo elettorale;

VISTE le memorie trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (prot. n. 0045012 del 22 maggio 2015) in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall'Autorità, nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esposto, poiché lo stesso è stato comunicato soltanto all'Autorità e non anche all'editore che avrebbe posto in essere la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale ricade il domicilio dell'emittente o dell'editore, in base all'art. 10, comma 1, l. 28/2000;
- l'esposto presentato dal soggetto politico è del tutto generico, non avanza alcuna contestazione specifica e non fa alcuna analisi dell'agenda politica, lamentando una generica sovraesposizione del Governo;
- nel merito:
 - (i) Rai è tenuta ad osservare le disposizioni approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 14 aprile 2015, che non fanno alcun riferimento al criterio della ripartizione matematica del tempo per i programmi informativi. Quest'affermazione vale in generale per questi ultimi ed in particolare per i telegiornali, da considerarsi programmi d'informazione per eccellenza che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e le disposizioni emanate dalla citata Commissione parlamentare, sono tenuti a garantire soltanto l'imparzialità e la completezza dell'informazione con riferimento alla cronaca politica;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- (ii) la visibilità attribuita ai “soggetti istituzionali” e quindi al Governo non è confrontabile con quella delle forze politiche parlamentari, trattandosi di entità non omogenee, pertanto i tempi di parola o di notizia attribuiti ai membri dell’esecutivo non possono essere “acriticamente” sommati a quelli dei rappresentanti di partito o di lista;
- (iii) le testate giornalistiche non sono tenute a forzare l’agenda politica dettata dalla cronaca al fine di individuare “fittizie necessità informative” allo scopo di attribuire tempi di parola o di notizia matematicamente bilanciati tra le forze politiche concorrenti e il Governo;
- (iv) con riferimento alle quantificazioni in termini di tempo di parola per il Presidente del Consiglio e per il Governo, relativamente all’ultimo periodo, la Rai ha fornito le principali notizie che hanno visto come protagonisti membri dell’Esecutivo e che dovevano necessariamente essere diffuse dalla Concessionaria del Servizio Pubblico al fine di garantire la completezza dell’informazione e che sono in dettaglio: a partire dal 5 maggio e per tutto il periodo, approvazione della legge elettorale; dall’8 maggio e per tutto il periodo, dibattito sulla sentenza della Consulta sulla “Riforma Fornero”; in data 9 maggio i dati ISTAT sull’economia e prospettive di uscita dalla crisi, con interventi e polemiche anche nei giorni successivi; in data 9 maggio e per tutto il periodo, la riforma della scuola; in data 10 maggio incontro del *Premier* con Raul Castro; in data 13 maggio dibattiti e interventi sul piano europeo sull’immigrazione; in data 15 maggio dibattito sul nodo pensioni e copertura per la restituzione dei mancati adeguamenti;
- (v) infine la Rai evidenzia che dall’analisi dei dati di monitoraggio per la settimana contestata (9-15 maggio 2015) la visibilità garantita alle forze politiche è conforme con la rappresentatività delle stesse e che in particolare proprio il Movimento 5 Stelle appare il soggetto cui è stato attribuito nei propri notiziari, il tempo di parola più elevato, 32,14% circa sul totale delle forze politiche in senso stretto e 16,67% se si includono i soggetti istituzionali. La società ha rilevato, inoltre, che il Presidente del Consiglio si attesta, in termini di tempo di parola al 7,72% complessivamente sui notiziari Rai; analoga situazione si riscontra se si considerano: le edizioni del Tg1, nelle quali il Movimento 5 Stelle si attesta, in termini di tempo di parola, al 10,89%, dietro solo a Forza Italia (17,19%), ma davanti al Partito Democratico (10,69%); i notiziari di Rai News, nei quali il Movimento 5 Stelle è, di nuovo, la forza politica più rappresentata con un tempo di parola pari al 16,78% contro il 15,17% di Forza Italia e 2,61% circa del Partito Democratico;
- (vi) quindi la Rai sottolinea come la visibilità garantita agli esponenti del Governo, *Premier* incluso, si attesta su livelli assolutamente ragionevoli su entrambe le testate dal momento che: sul Tg1 il Presidente del Consiglio ha avuto un tempo di parola del 10,31% e il resto dell’Esecutivo il 14,50%, ben al di sotto della soglia del 30%; analogamente su Rai News il Presidente del Consiglio ha avuto un tempo di parola del 7,58% e il resto dell’Esecutivo il 19,19%;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- per i motivi sopra elencati Rai chiede all'Autorità di archiviare l'esposto in oggetto in quanto infondato;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità degli esposti ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 28 del 2000 sollevate dall'emittente, che l'Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale, facoltà espressamente prevista dall'art. 26, comma 6, della delibera n. 166/15/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli* [omissis] *della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda* [omissis] *il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2, della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va* [omissis] *intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del provvedimento 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel periodo di vigenza del provvedimento stesso tutti i programmi a contenuto informativo diffusi dalle testate Rai debbono garantire la presenza paritaria dei soggetti politici, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 166/15/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

RILEVATO, inoltre, che nelle citate disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 166/15/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche (art. 8);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 166/15/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio relativi al periodo 9-15 maggio 2015, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 18 maggio 2015, e al periodo 16-22 maggio 2015, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 25 maggio 2015 e ritenuto di dover valutare l'esposto in relazione a tali periodi in considerazione della scansione temporale indicata dal citato art. 8 della delibera n. 166/15/CONS;

RILEVATO dall'esame dei dati di monitoraggio sopra citati quanto segue:

Telegiornali

Tg1: nella settimana 9-15 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 10,31% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 14,50%, il Pd il 10,69%, Forza Italia il 17,19%, il Movimento 5 stelle il 10,89%; nella settimana 16-22 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 16,83% del tempo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 9,94%, il Pd il 12,95%, Forza Italia il 9,98%, Movimento 5 stelle il 13,66%;

Rai News: nella settimana 9-15 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 7,58% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 19,19%, il Pd il 2,61%, Forza Italia il 15,17%, il Movimento 5 stelle il 16,78%; nella settimana 16-22 maggio il Presidente del Consiglio ha impegnato il 12,65% del tempo di parola complessivo dei soggetti politici e istituzionali, il Governo il 20,49%, il Pd l'8,19%, Forza Italia l'8,34%, Movimento 5 stelle il 10,27%;

CONSIDERATO che i dati di monitoraggio riferiti al periodo oggetto di doglianza (9-15 maggio 2015) hanno costituito oggetto di esame da parte dell'Autorità nella riunione del 21 maggio 2015. In particolare, con la delibera n. 297/15/CONS l'Autorità, ad esito della verifica dei dati di monitoraggio relativi ai periodi 2-8 maggio e 9-15 maggio 2015, ha archiviato un precedente esposto presentato dal medesimo esponente - avente ad oggetto l'elevato tempo di parola fruito dal Presidente del Consiglio e dagli altri esponenti del Governo nei telegiornali diffusi da tutte le testate Rai - in ragione del tendenziale superamento nella settimana 9-15 maggio delle criticità evidenziate nella settimana precedente e nel primo periodo della campagna elettorale, essendo stata registrata una diminuzione dei tempi dedicati al Presidente del Consiglio da parte delle testate Rai anche considerando il dato aggregato relativo alle due settimane monitorate;

CONSIDERATA l'attuale compagine del Governo nella quale sono presenti esponenti appartenenti a forze politiche diverse e non solo al Partito Democratico;

RITENUTO pertanto che i tempi fruiti dagli esponenti del Governo nel periodo considerato trovi giustificazione nell'esigenza di assicurare la completezza dell'informazione in relazione alle iniziative assunte in questo periodo nei diversi settori di rispettiva competenza e non possa essere univocamente ricondotta ad alcuna forza politica;

RITENUTO dall'esame dei dati di monitoraggio relativi alla settimana 16-22 maggio che lo spazio riservato al Presidente del Consiglio, tenuto altresì conto dei tempi fruiti dal soggetto politico Partito Democratico, di cui il Premier è segretario nazionale, appaiono coerenti con i criteri enucleati nell'art. 8 della citata delibera n. 166/15/CONS;

RITENUTO pertanto di archiviare l'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle per le motivazioni di cui in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata ai soggetti politici esponenti, alla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani